

**AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA P.S.
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
UFFICIO CONTENZIOSO E AFFARI GENERALI
dipps.333a.uc@pecps.interno.it**

**AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA P.S.
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
UFFICIO CONCORSI
dipps.uffconcorsi@poliziadistato.it –
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it**

* * * * *

**OGGETTO: NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI IN ADEMPIMENTO
ALL'ORDINANZA DEL TAR LAZIO - ROMA SEZIONE PRIMA
QUATER N. 07723/2019 REG. PROV. CAU. (R.G. 12939/2019),
PUBBLICATA IN DATA 27.11.2019) - CON
INSERIMENTO/PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL MINISTERO
DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA –
POLIZIA DI STATO**

SUNTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO

Con ricorso notificato il 24.10.2019, la signora **BARETTA Miriana**, nata Latina (LT) il 24.03.1993 (CF BRTMRN93C64E472D), rappresentata e difesa dall'Avv. Virgilio DI MEO del Foro di Roma (C.F. DMIVGL71M03H501S – PEC: virgiliodimeo@ordineavvocatiroma.org) presso il cui studio sito in Roma alla Via Lero n.14 elettivamente si domiciliava, ricorreva contro il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro

p.t., il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici in persona del Dirigente p.t., tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, nonché nei confronti del Sig. GIOVANE Ciro (OMISSIS) ultimo dei vincitori ed ammessi al corso.

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI

- a)** del giudizio espresso in data 26.07.2019 nei confronti della *parte ricorrente* con cui la Commissione medica per gli accertamenti psico – fisici e attitudinali del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza l'ha giudicata “NON IDONEA” al concorso per titoli ed esami, per “*l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” del 26 maggio 2017*” (*all.1 al ricorso*), emesso per la seguente causa: “*Tatuaggi su parti del corpo non coperte dall'uniforme (regione posteriore del braccio sinistro, di dimensioni complessive cm 7x5; regione volare del polso sinistro, di dimensioni cm 1,5x1,5) ai sensi dell'art.3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 2, lett.b) del D.M. 30/06/03, n.198*”.
- b)** del Decreto n. 333-B/12D3.19/23922 del 12.08.2019 (*all.2 al ricorso*) con il quale il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha approvato l'elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti contenuto nell'*allegato n.1* al citato D.M. e la graduatoria/elenco finale dei 1851 aspiranti da avviare al corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato contenuto nell'*allegato n. 2* al citato D.M., pubblicato con valore di notifica in data 13.08.2019 sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it, con avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a serie Speciale “Concorsi ed Esami”;
- c)** dell'Allegato n.1 al Decreto n. 333-B/12D3.19/23922 del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 12.08.2019 - elenco aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione (*all.3 al ricorso*);
- d)** dell'Allegato n. 2 - al Decreto n. 333-B/12D3.19/23922 del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 12.08.2019 - elenco aspiranti da avviare al corso di formazione (*all.4 al ricorso*);
- e)** del Decreto n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019 (*all.5 al ricorso*) con il quale il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha attivato il

procedimento di individuazione dei soggetti da avviare al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato ai fini dell'assunzione di cui all'art. 11, comma 2 bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 (GU Serie Generale n.36 del 12-02-2019), con scorrimento della graduatoria del bando per 893 allievi agenti riportato al punto che precede, nel limite massimo di 1.851 unità;

nella parte in cui non riportano il nominativo della *parte ricorrente* e nella misura in cui risultino lesivi degli interessi della stessa e/o e comunque incompatibili con le richieste di cui al presente ricorso.

- f) in ogni caso, se ed in quanto lesiva, dell'intera *lex specialis* dei Concorsi per l'assunzione di 1851 Allievi Agenti pubblicata, ivi compresi il D.M. 30/06/2003, n. 198 ed in particolare (ancorché non in via limitativa), il punto 2, lett. b) della tabella allegata al medesimo D.M. 198/2003; le regole tecniche dettate per le procedure di accertamento e selezione, ivi comprese le “*Procedure per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici dei concorsi pubblici per l'assunzione di 1851 allievi Agenti della Polizia di Stato*” ed i relativi allegati;
- g) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, nella misura in cui risulti lesivo degli interessi della *parte ricorrente*, e comunque incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.

IN FATTO

- La *parte ricorrente* ha partecipato al concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato di cui all'art. 1, Comma 1, lett. a) del Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.05.2017 come modificato con Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 23.10.2017 risultando idonea non vincitrice.
- con Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019 (*già all.5*) veniva bandito lo scorrimento della graduatoria nel limite massimo di 1.851 unità.
- la *parte ricorrente*, partecipava al concorso superando brillantemente tutte le prove fino al 26.07.2019, quando, nel contesto delle visite effettuate per gli accertamenti psico-fisici, veniva giudicata non idonea per la presenza di “*Tatuaggi su parti del corpo non coperte dall'uniforme*”;

- acquisita la documentazione completa redatta dalla Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio di Polizia (*all.6 al ricorso*) e ritenuti illegittimi gli atti impugnati, ha proposto ricorso all'On.le T.A.R. per il Lazio.

In diritto il ricorrente lamentava i seguenti motivi di ricorso: *“Eccesso di potere per errore sul presupposto, travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, arbitrarietà, illogicità, incongruenza, irragionevolezza, perplessità e contraddittorietà nell'azione e nelle scelte amministrative. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.M. 30 giugno 2003 n. 198 e del punto n. 2 lettera b) della tabella n. 1 allegata al D.M. 30 giugno 2003 n. 198. Carenza di motivazione – Violazione di legge e in particolare degli artt. 3, 4, 21 e 97 della Costituzione”*.

Nello specifico, anche attraverso il deposito di materiale fotografico (all.8 al ricorso), contestava l'asserita violazione del *“Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli”* (D.M. 30/06/03, n.198) e dell'annessa Tabella 1 *“Cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato”*

In effetti, il possesso dei requisiti e l'oggettiva assenza di elementi sgradevoli o raccapriccianti degli ideogrammi, sia in riferimento alla “sede” che alla “visibilità”, con qualsiasi tipo di uniforme indossata dalla *ricorrente* (in particolar modo dopo la rimozione dello stesso con tecnica laser), dimostrano l'assoluta illogicità, arbitrarietà ed irragionevolezza del giudizio impugnato.

Peraltro, sebbene la *parte ricorrente* avesse documentato che i due tatuaggi erano in via di rimozione, l'Amministrazione nulla riportava al riguardo nel provvedimento.

Peraltro, secondo l'interpretazione offerta dall'Amministrazione resistente, il precetto di cui all'art.3, comma 2, in riferimento Tabella 1, punto 2, lett.b) del D.M. 30/06/03, n.198, così come il bando di concorso di cui al decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019 nella parte in cui richiama la predetta normativa, avrebbero dovuto essere ritenuti in contrasto con la disciplina costituzionale che tutela l'aspirazione al lavoro come espressione della personalità.

La scelta della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici di ritenere la *parte ricorrente* non idonea al servizio di polizia risultava quindi arbitraria, illegittima, illogica ed irragionevole a causa di un'errata valutazione della situazione di fatto e di un palese ed innegabile errore sul presupposto.

Conclusivamente il ricorrente chiedeva:

- in *via cautelare* di sospendere l'esecuzione del provvedimento con la conseguente ammissione al Concorso per l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato.
- di definire il presente giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.d.a.
- in *via istruttoria* di acquisire ogni documento e/o elemento utile ai fini della decisione del presente ricorso;
- in *via principale* e nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto riammettere *la parte ricorrente* all'iter concorsuale da cui è stata illegittimamente estromessa contestualmente annullando gli atti impugnati.

MEMORIA DI REPLICA

Dopo la notificazione dell'atto all'Amministrazione resistente ed ai controinteressati, il ricorso è stato iscritto a ruolo al nr. R.G. 12939/19 ed assegnato alla Sez.ne I quater, il cui Collegio, essendo stata richiesta misura cautelare sospensiva, ha fissato udienza camerale al 26.11.2019. L'Amministrazione si è costituita tempestivamente con memoria di stile che si limitano a ribadire l'asserita correttezza del provvedimento assunto.

ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ORDINANZA CAUTELARE DI ACCOGLIMENTO CHE HA DISPOSTO LA PRESENTE NOTIFICA

L'istanza cautelare è stata trattata nella camera di consiglio del 26.11.2019 ed è stata ACCOLTA con l'Ordinanza n. 07723/2019 reg. Prov. Cau. (**allegato 1**). Nell'occasione, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ammetteva con riserva parte ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale disponendo l'integrazione del contraddittorio autorizzando alla notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di "*un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi della presente ordinanza con l'indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria degli ammessi al corso di formazione*" entro 40 giorni dalla data della notificazione, contestualmente fissando la completa trattazione di merito del gravame all'udienza pubblica del 06.10.2020.

RICHIESTA DI NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICAZIONE

Il presente atto, quindi, in conformità all'Ordinanza di cui sopra, contiene il *sunto del ricorso introduttivo*, delle successive *memorie*, nonché il rinvio all'*unito elenco nominativo* dei controinteressati dichiarati vincitori del concorso in questione (**allegato 2**), che, pertanto, qui

deve ritenersi integralmente confermato e trascritto, con la specifica che l'elenco medesimo ("Elenco aspiranti da avviare al corso di formazione"), del decreto a firma del Capo della Polizia N. 333-B/12D.3.19/23922, datato 12 agosto 2019, sono già regolarmente pubblicati dal giorno seguente sul sito della Polizia di Stato <https://www.poliziadistato.it/articolo/1395c8b6f1601176791048620>, nell'Area concorsuale ("Concorsi/Altre procedure di assunzione/Scorrimenti/Avvio del procedimento per l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato").

Tali documenti, oltre a quelli precedentemente citati, sono comunque già stati versati regolarmente in atti.

Il presente atto, redatto in forma digitale e firmato dall'Avvocato Virgilio DI MEO, viene notificato all'Amministrazione unitamente alla copia digitale dell'Ordinanza n. 07723/2019 reg. Prov. Cau., pubblicata il 27.11.2019 resa dal TAR Lazio, Sezione Prima Quater che si dichiara essere conforme all'originale informatico estratto dal fascicolo telematico n. 12939/2019 REG.RIC. del Tar Lazio –Roma.

Voglia l'Amministrazione, provvedere alla notifica per pubblici proclami e a certificare l'avvenuta pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato del superiore atto, dell'Ordinanza richiamata e dell'unito elenco dei candidati vincitori, ovvero dei controinteressati.

Con osservanza.

Roma, lì 07 gennaio 2020

Avv. Virgilio Di Meo